

ALLEGATO SUB. "A" AL N. 8457/5487 DI REP.

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita con sede nel comune di Gerenzano (VA) la Società cooperativa denominata

"Cooperativa Operatori Sanitari Medici Associati A.D. 2000 - Società cooperativa" o, in breve, **"COSMA 2000 - Società Cooperativa"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2094 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la loro professionalità come medici di medicina generale e Pediatri di Libera Scelta (PLS). Fermi restando i criteri di legge e deontologico/ordinamentali che presiedono alla prestazione del professionista Medico di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (PLS), ai suoi ambiti, responsabilità e rilevanza, salvaguardato in ogni caso il disposto inderogabile di cui al comma 1° art.4 del presente statuto, la prestazione dei soci in favore della società potrà avvenire in forma di collaborazione autonoma. Scopo della Cooperativa è prevalentemente quello di offrire ai propri soci le possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 4.

Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente. Pertanto i ricavi (dalle vendite dei beni e) dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi (delle vendite e) delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, I° comma, punto A1, del C.C., come sarà evidenziato nella nota integrativa al bilancio.

Il parametro di cui sopra dovrà essere tassativamente rispettato dagli amministratori, salve le deroghe eventualmente disposte dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci operatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
- c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, esclusa ogni e qualunque attività che possa essere in contrasto coi divieti contenuti nella legge 23 novembre 1939, numero 1815, e quindi escluso qualsiasi esercizio in forma societaria di prestazioni di assistenza o consulenza in campo medico-sanitario, si propone gli scopi di seguito elencati.

Tra gli scopi sociali rientrano ogni attività e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale e pediatra LS, tenuto conto del naturale sviluppo delle

conoscenze scientifiche inerenti all'esercizio dell'arte medica; in particolare la Cooperativa si propone di realizzare il seguente oggetto:

- la gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari e specialistici (ivi compresa la diagnostica di laboratorio e per immagini) ed attività paraferali alla medicina generale (in particolare prestazioni di fisiochinesiterapia), da erogarsi da liberi professionisti in convenzione con i centri medesimi.

Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, ove per tale regime si fa riferimento a contrattazione di categoria nazionale, regionale o territoriale, nonché a convenzioni locali con Enti Pubblici e/o privati ivi comprese tutte le articolazioni del SSN fino ad ASL e distretti, Categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura.

A partire dai predetti centri, o comunque in convenzione con la Cooperativa, potrà essere prevista anche l'erogazione delle prestazioni di cui al punto precedente, eventualmente associate a prestazioni paramediche, alle Residenze Sanitarie assistenziali e/o Protette e/o geriatriche in generale (pubbliche e private convenzionate e non con il Servizio Sanitario Nazionale) nelle quali l'assistenza medico generica sia fornita dai Medici di Medicina Generale e PLS, salvaguardandosi in ogni caso i criteri e limiti di cui al 1° comma;

- la gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci (ivi compresa la tenuta di tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi di eventuali attività o prestazioni erogate per conto dell'ASL in un regime di budgettizzazione);

- la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione e didattica, professionalità e competenze di natura amministrativa, ausiliaria e paramedica, finalizzate alla ottimizzazione delle attività di medicina generale e pediatria;

- l'organizzazione di prestazioni infermieristiche, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci sia in forma privata che in regime di convenzione eventuale (anche a mezzo budget) nell'assistenza programmata e integrata domiciliare;

- l'organizzazione di prestazioni mediche, anche a mezzo di équipes mediche, appositamente costituite, per la reperibilità notturna e festiva, nonché per la sostituzione e turnazione dei soci.

Le équipes professionali potranno anche, previa apposita convenzione, operare nei confronti di terzi - persone fisiche e/o giuridiche estranei alla compagine mutualistica;

- la promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività integrative di quelle della Cooperativa;

- l'organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanità, anche per conto terzi;

- l'organizzazione e la gestione di studi epidemiologici, di farmacovigilanza, di farmaco-economia, raccolta ed elaborazione dati nel settore della Medicina Generale e della Pediatria, anche per conto terzi.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con espressa esclusione di ogni attività professionale riservata.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;

- dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia

sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, non nei confronti del pubblico, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- istituire sezioni di soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci.

La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno determinate di volta in volta dal Consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività in ambito internazionale, nazionale, regionale (in particolare nella Regione Lombardia), provinciale e comunale.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Inoltre può compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale e non nei confronti del pubblico e con l'osservanza delle norme del Testo Unico sulla legge bancaria; può anche assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nei limiti consentiti dalla legge e nella stretta osservanza del D. Lgs. 385/1993 e 58/1998.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di medico di medicina generale e PLS e che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e interessate al raggiungimento degli scopi sociali. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono aderire alla Cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e i titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto, nel pieno rispetto di quanto legislativamente previsto in materia, ed in modo particolare dagli articoli 4 e 5 della legge n. 59/1992. Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia operatori che sovventori, è esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito, con osservanza e con le limitazioni di cui alla vigente legislazione.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quelle della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a euro 25,82 complessive, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) l'impegno al versamento della tassa d'ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore a euro 516,46 (cinquecentosedici/46);

- 5) impegno al versamento della tassa di ammissione;
6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ma diverrà operativa e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diverrà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello comunicato dai Soci alla Società e risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Art. 7 (Obblighi dei Soci)

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso è restituibile nonchè sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto 4 del precedente art.

6. Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

Art. 8 (Divieti dei Soci)

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative, associarsi a Società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione. E' altresì vietato al socio di prestare collaborazione o intrattenere rapporti di lavoro in qualsiasi forma a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la Cooperativa, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 9 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 10 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 42 e segg. del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,

l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Decadenza)

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che non siano più inseriti negli elenchi della convenzione per la medicina di famiglia. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla Cooperativa.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 13 (Formalità delle comunicazioni)

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa..

Art. 14 (Liquidazione della quota)

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Non potrà darsi luogo a rimborso di quote ordinarie, se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle quote dei soci sovventori di cui infra.

Le azioni di partecipazione cooperativa, se emesse, dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di

ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti, decaduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva straordinaria.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI E DEI DIPENDENTI

Art. 17

Fatto salvo quanto affermato in premessa all'articolo 4 del presente statuto in ossequio alla legge 1815 del 1939, e in considerazione di eventuali deroghe all'articolo 5 del presente statuto (ovvero elementi tecnici ed amministrativi), nel caso di socio cooperatore che eventualmente sia ammesso a prestare la propria attività di lavoro, si precisa che rappresentando questa l'adempimento del vincolo sociale non avrà natura giuridica di lavoro subordinato. La Cooperativa nella sua autonomia societaria e regolamentare disciplinerà prestazioni e compensi sulla base di apposito regolamento interno.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 25,82 se il socio sovventore è persona fisica e di euro 516,46 se il socio sovventore è persona giuridica.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della

precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci;

- un numero illimitato di quote nominative trasferibili di valore nominale pari a euro 516,46 (cinquecento sedici/46) cadauna detenute dai soci sovventori, qualora le stesse quote venissero emesse. Qualora la Cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 25;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti, od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci ordinari contraggono con la medesima.

Le quote nominative, se emesse, detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra i vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra i soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria; in ogni altro caso di trasferimento per atto fra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote nominative.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

* il socio sovventore che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote nominative o parte di esse;

* ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile;

* qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri scelti dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede della Cooperativa come previsto nel successivo art. 43);

* il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per

la cessione delle quote nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti diritto di prelazione;

* le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

I ristorni non riscossi dai soci entro il termine di 60 giorni da quello in cui sono stati deliberati saranno imputati al fondo di riserva legale.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 28 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso scritto da spedirsi al domicilio dei soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati per delega, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due/terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 (Assemblea di titolari di azioni di partecipazione cooperativa)

Il funzionamento dell'assemblea di titolari di azioni di partecipazione

cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'assemblea dei soci per quanto compatibili, precisandosi che essa dovrà essere convocata dal suo rappresentante comune, e dovrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.

L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune. Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 Legge n. 59/1992.

Art. 35 (Sezioni Soci Consulta)

Le sezioni soci, previste dal comma 8 dell'art. 4 del presente Statuto, rappresentano l'articolazione democratica della Cooperativa nel territorio.

Esse costituiscono l'unità organica del corpo sociale e hanno lo scopo:

- a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio dell'organizzazione cooperativa;
- b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci;
- c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi ed alla vita dell'impresa cooperativa, per quanto particolarmente attiene alla definizione dell'attività;
- d) di collaborare al reperimento di nuovi soci e alla diffusione degli orientamenti della cooperazione;
- e) di esprimere pareri su tutte le materie inerenti la programmazione e la gestione aziendale che, in base al regolamento, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a richiedere.

Al fine di consentire il massimo grado di partecipazione alle scelte gestionali della Cooperativa è prevista la Consulta, costituita dalla riunione dei Presidenti delle Sezioni soci. Il funzionamento delle sezioni soci e della Consulta è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Assemblea generale dei soci.

Art. 36 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere soci.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; sono sempre rieleggibili. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati, amministratori. Almeno i due/terzi degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci medici di famiglia.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni. Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale "se nominato", determinare il compenso dovuto a quelli di suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed elegge un Vicepresidente (fatto salvo l'incarico dato nell'atto costitutivo a Presidente e per il tempo specificato nell'Atto medesimo); il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo (composto da alcuni dei suoi membri o da uno o più Amministratori delegati).

Non possono essere delegate le attribuzioni nell'articolo 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci, le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, e tutte quelle altre attribuzioni non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vicepresidente) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di volta in volta la periodicità delle sue riunioni ed è convocato dal Presidente alle date corrispondenti, nonché tutte le altre volte egli lo ritenga necessario e tutte le volte nelle

quali sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive del Consiglio è considerato decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi: nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione deve specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti in ogni genere inerenti all'attività; tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e completare qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge, o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal penultimo comma dell'articolo 5 del presente statuto nonchè la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, Enti o Società;
- p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi caratteri di sede secondaria ne' di succursale.

Art. 37 (Sostituzione degli Amministratori)

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

Art. 38 (Presidente)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio, nonchè con speciale procura, ad impiegati della Società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato dai Soci e i dividendi non ancora distribuiti, dovrà essere devoluto ai "Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" di cui al comma 1 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di tre e formano il Collegio Arbitrale.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

La presente clausola arbitrale può essere modificata con le maggioranze previste dalla legge 17 Gennaio 2003, n. 5.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli

Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 30.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to Giancarlo GRISETTI

" Marco TRASPADINI - Notaio -

E' copia

conforme all'originale.

Milano, li